

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2547

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

e col Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

(V. Stampato Camera n. 4123)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 ottobre 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 ottobre 2003*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo
sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il
3 giugno 2002

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla lettera *b*) del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese,

DESIDEROSI di rendere compatibile il testo dell'Accordo sui Trasporti Marittimi fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese firmato a Pechino l'8 ottobre 1972, e di seguito denominato come "l'Accordo", con i Regolamenti dell'Italia, della Cina e dell'Unione Europea, in materia di prestazione dei servizi di trasporto marittimo, convengono quanto segue:

- a) Gli articoli I e IV dell'Accordo vengono abrogati e sostituiti dai seguenti articoli:

Art.I

1. Le Parti Contraenti, per garantire l'effettiva attuazione del presente Accordo, riconfermano l'osservanza dei principi di libert  della navigazione marittima e si adopereranno al fine di eliminare ogni ostacolo che possa in qualche modo impedire lo sviluppo della navigazione tra le Parti Contraenti. Le Parti Contraenti si asterranno, altres , dall'adottare misure discriminatorie che possano limitare l'attivit  delle loro navi, in conformit  dei regolamenti e della normativa internazionale e, per l'Italia, anche della normativa comunitaria in materia, in relazione alla sua appartenenza all'Unione Europea.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti non impedir  alle linee di navigazione dell'altra Parte Contraente il trasporto dei carichi o passeggeri con navi da loro possedute o operate tra i porti dei due Paesi o tra i porti di ciascuna Parte Contraente ed i porti di Paesi terzi.

Art. IV.


Le disposizioni del presente Accordo non si applicano al cabotaggio e ad altre attività quali il pilotaggio e la pesca che sono riservate alle proprie navi nazionali dalla normativa di ciascuna Parte Contraente. Per l'Italia il cabotaggio è riservato alle navi comunitarie, in applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati Membri dell'Unione Europea. Tuttavia quando le navi mercantili di una parte navighino da un porto ad un altro nel territorio dell'altra Parte Contraente allo scopo di scaricare merci e/o sbarcare passeggeri in provenienza dall'estero o di caricare merci e/o imbarcare passeggeri con destinazione all'estero, detta attività non viene considerata come cabotaggio.

b) Il Presente Protocollo avrà le stesse modalità di durata e di denuncia previste dall'Accordo ed entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali interne di ratifica.


IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 3 GIUGNO 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergente interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica Popolare Cinese



PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

The Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China,


WISHING to make the Agreement on Maritime Transport between the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China concluded in Beijing on 8 October 1972, hereafter "the Agreement", compatible with the Regulations of Italy, China and the European Union governing the provision of maritime transport services, have hereby agreed as follows:

a) Articles I and IV of the Agreement are hereby repealed, and replaced by the following Articles:

Article I

1. In order to guarantee the effective implementation of this Agreement, the Contracting Parties reconfirm their compliance with the principles of freedom of shipping and shall endeavour to take action to remove any obstacles that may in any way impede the development of shipping between the Contracting Parties. The Contracting Parties shall also refrain from adopting any discriminatory measures that might curb the activities of their fleets in accordance with international law and regulations and, in the case of Italy, the legislation of the European Community governing this subject-matter by virtue of its membership of the European Union.

2. Neither Contracting Party shall prevent the shipping lines belonging to the other Contracting Party from transporting cargoes or passengers with their owned or operated vessels between the ports of the two Countries or between the ports of each Contracting Party and ports in third states.



Article IV

The provisions of this Agreement do not apply to cabotage traffic and to other activities such as piloting and fishing that are reserved to their own national vessels by the law of each Contracting Party. In Italy's case, cabotage is reserved for EU-registered vessels in implementation of the principle of the free provision of maritime transport services between the Member States of the European Union. However, when the merchant vessels of one Contracting Party sail from one port to another port in the territory of the other Contracting Party in order to unload cargoes and/or disembark passengers proceeding from abroad or to load cargoes and/or embark passengers bound for a foreign port, this activity is not deemed to be cabotage.

b) This Protocol shall have the same duration and procedures for its denunciation as the Agreement, and it shall enter into force on the date of receipt of the second of the two notices with which the Contracting Parties officially notify each other of the completion of their respective domestic constitutional formalities for its ratification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives, duly authorized by their respective governments, have hereunto set their hand.

Done at Rome on this the 3rd day of JUNE in the Year 2002, in duplicate, in the Italian, Chinese and English languages, all three texts being equally authentic. In case of discrepancy in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic



For the Government of
the People's Republic of China

